Schema di DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

"Applicazione articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: <Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria>".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: <Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria> che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni per l'anno 2014, ad euro 340 milioni per l'anno 2015 ed a euro 370 milioni annuo a decorrere dall'anno 2016 - prevede la possibilità di disporre, tra l'altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (lettera a) e di limitazione alla crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni (lettera b), la fissazione delle modalità di calcolo relative all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 (lettera c), nonché ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali (lettera g);

Considerato che la citata proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è già stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessità di adottare le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ai sensi del quale le disposizioni

recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b) si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso _____

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento

Art. 1
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

   a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 - con esclusione della parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui-, 2-bis, 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2014;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2013;

c) non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;

d) In deroga alle previsioni di cui all'art. 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed all'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78/2010. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Regolamento - Relazione Tecnica Illustrativa

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dall'art. 16, comma 1, del DL 98/2011, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, è stato predisposto il Regolamento ivi previsto.

In particolare, tale schema di provvedimento:

- al **comma 1 lettera a)**, proroga al 31.12.2014 le seguenti misure previste dall'articolo 9 del DL 78/2010, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122:
  - blocco dei trattamenti economici individuali (art.9, comma 1);
  - riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 9, comma 2);
  - limite massimo e riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (art. 9, comma 2-bis);
  - blocchi riguardanti: meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico (art. 9, comma 21);

- al **comma 1 lettera b)**, proroga al 31 dicembre 2013, con effetto sull'anno 2014, dei blocchi introdotti dall' art. 9, comma 23, del citato DL 78/2010, riguardanti il personale docente, educativo ed ATA della scuola;

- al **comma 1 lettera c)**, sterilizza, ai fini contrattuali, gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 e successive modificazioni;

- al **comma 1 lettera d)**, nel far salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale negli importi in atto corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del predetto DL 78/2010, dispone, per gli anni 2013 e 2014, il blocco degli incrementi di tale indennità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47 bis, comma 2 del d.lgs 165 del 2001, prevendo altresì che la stessa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015 – 2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti (Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, Intesa del 30 aprile 2009 per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del pubblico impiego e articolo 47 bis, comma 2 del d.lgs 165 del 2001);

- al **comma 2**, estende al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale le disposizioni concernenti le proroghe al blocco dei trattamenti economici e delle procedure contrattuali disposte al comma 1.

Il complesso degli interventi previsti dà attuazione alle misure di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del DL 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. A

seguito della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, negli interventi di proroga non si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, nella parte in cui dispone la riduzione dei trattamenti economici superiori a 90.000 e 150.000 euro, nonché del comma 22 del medesimo articolo. I relativi effetti finanziari sono stati già compensati adottando i provvedimenti previsti dall'apposita clausola di salvaguardia.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dal citato articolo 16, comma 1, lettera a), riguardanti la proroga delle misure limitative del turn over, si fa presente che gli stessi sono stati già attuati dall'art. 14 del dl 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Le economie relative agli interventi disposti col presente Regolamento sono già state scontate nell'ambito degli effetti del dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e, pertanto, non si determinano effetti finanziari aggiuntivi.

Si riporta di seguito un prospetto delle economie lorde recate da ciascuna misura indicata nel provvedimento in esame, comprensivo della quantificazione relativa alla proroga delle misure limitative del turn over disposta nell'ambito dell'art. 14 del dl 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135:

Interventi	Economie lorde				Note
	2013	2014	2015	2016	
Proroga di un anno delle disposizioni limitative delle assunzioni	0	42	156	226	Attuato con art. 14, dl 95/2012 conv. in legge 135/2012
Blocco IVC anni 2013 e 2014 e individuazione triennio contrattuale 2015-2017 – proroga art. 9, comma 17, dl 78/2010.	0	801	0	0	Art. 1, comma 1, lett d)
Blocco dei meccanismi di adeguamento automatico per l'anno 2014 - proroga art. 9, comma 21, primo periodo, dl 78/2010.	0	107	107	107	Art. 1, comma 1, lett a)
Proroga del contenimento dell'indennità di diretta collaborazione - art. 9, comma 2, dl 78/2010.	0	1,4	0	0	Art. 1, comma 1, lett a)
Blocco anche per l'anno 2014 degli automatismi stipendiali	0	53	96	93	Art. 1, comma 1, lett

per anzianità del personale in regime di diritto pubblico - proroga art. 9, comma 21, secondo periodo, dl 78/2010					a)
Estensione all'anno 2013 della sospensione della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il personale della Scuola	0	300	300	300	Art. 1, comma 1, lett b)
TOTALE ECONOMIE LORDE	**0**	**1.304**	**659**	**726**	

La valutazione dell'impatto in termini di **indebitamento netto**, già scontata negli effetti del DL 98/2011, è quantificata - tenuto conto anche di alcuni arrotondamenti - in **640** mln. per l'anno 2014, **310** mln. per l'anno 2015 e **340** mln. a decorrere dall'anno 2016. Tali importi non comprendono, in termini di indebitamento netto, i 30 mln di euro previsti dall'articolo 16, comma 1, del DL 98/2011 a decorrere dal 2013, per i quali sarà necessario provvedere attraverso gli strumenti previsti dal citato articolo 16.